

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d'opposizione è stata annullata nella parte in cui ha respinto l'opposizione per parte dei servizi della classe 35. La domanda di marchio comunitario per tali servizi è stata respinta e così il ricorso per i restanti servizi della classe 35.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e quello oggetto dell'opposizione.

Ricorso proposto il 18 luglio 2011 — Langguth Erben/UAMI (MEDINET)

(Causa T-378/11)

(2011/C 269/121)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (Traben-Trarbach, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 10 maggio 2011, procedimento R 1598/2010-4, relativa alla domanda di marchio comunitario n. 8 786 485;
- condannare Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «MEDINET» per prodotti della classe 33 — domanda n. 8 786 485.

Decisione dell'esaminatore: rifiuto della registrazione del marchio richiesto con rivendicazione di preesistenza di marchi nazionali e internazionali anteriori.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 34, 75 e 77 del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso i) avrebbe illegittimamente rifiutato la registrazione della preesistenza, ii) non avrebbe tenuto conto delle deduzioni formulate dalla ricorrente in merito alle decisioni delle commissioni di ricorso relative alle rivendicazioni di priorità e di preesistenza, e iii) non avrebbe fissato un'udienza.

Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann e a./Commissione

(Causa T-379/11)

(2011/C 269/122)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (Duisburg, Germania), ROGESA Roheisengesellschaft Saar GmbH (Dillingen, Germania), Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter, Germania), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania), voestalpine Stahl GmbH (Linz, Austria) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e C. Dittrich)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2011) 2772, GU L 130, pag. 1],

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Esse chiedono che tale decisione venga integralmente annullata.

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono sei motivi.

- 1) Primo motivo, con cui si deduce che il parametro di riferimento per il minerale sinterizzato viola l'art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE (2).

Le ricorrenti eccepiscono l'illegittimità delle indicazioni relative ai parametri di riferimento per i prodotti contenute nell'allegato I della decisione impugnata.

- Incompatibilità con l'art. 10 bis, n. 2, della direttiva 2003/87

Le ricorrenti affermano che la determinazione del parametro di riferimento per il minerale sinterizzato è contraria all'art. 10 bis, n. 2, della direttiva 2003/87, in quanto nel determinare detto parametro di riferimento la Commissione avrebbe assunto quale il punto di partenza un impianto per la produzione di pellet per determinare il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosectore dell'Unione. Orbene, il pellet sarebbe un prodotto diverso dal minerale sinterizzato e gli impianti per la produzione del pellet non dovrebbero quindi essere presi in considerazione nella determinazione del 10 % degli impianti di sinterizzazione più efficienti.

- Incompatibilità con l'art. 10 bis, n. 1, della direttiva 2003/87